

RATTI S.p.A.

Sede in Guanzate – Via Madonna, 30

Capitale Sociale Euro 11.115.000,00 (i.v.)

Iscritto alla C.C.I.A.A. di COMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00808220131

Partita IVA: 00808220131 - N. Rea: 167047

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA REVOCA DEL REVISORE CONTABILE (Art. 13, comma 3, D. Lgs. n. 39/2010)


All'Assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A.

Il Collegio Sindacale della Ratti S.p.A. (in seguito la "Società"), si è riunito in data 18 marzo 2011, al fine di esaminare le motivazioni per le quali si rende necessario revocare, sussistendo una giusta causa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di seguito anche il "Decreto"), l'incarico di revisione legale attualmente conferito alla società KPMG S.p.A..

A tal proposito, i Sindaci rilevano che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in data 10 marzo 2011, ha deliberato in merito alla necessità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, (i) la proposta di revoca per giusta causa del rapporto di revisione in essere con la società di revisione KPMG S.p.A., (ii) la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del gruppo e del bilancio separato di Ratti S.p.A., ad altra società di revisione e segnatamente al "revisore principale", nonché (iii) la determinazione del relativo corrispettivo.

Il Collegio osserva che l'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (che ha attuato la Direttiva n. 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati) prevede ora che la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti debba essere disposta, come prima, con delibera dell'Assemblea degli azionisti, ma ad iniziativa dell'organo amministrativo e non più dell'organo di controllo (a differenza di quanto stabilito dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs 58/1998 di seguito T.U.F.); quest'ultimo deve solo formulare un parere non vincolante sulla revoca all'Assemblea degli azionisti esprimendosi, in particolare, in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca.

La revoca inoltre non deve essere più approvata dalla CONSOB, né dal Tribunale competente in merito.



Circa le ipotesi di giusta causa di revoca, il citato comma 3 si limita a precisare che non costituisce giusta causa la “divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione”. Pertanto, deve ritenersi che mantengano la loro validità le altre ipotesi di revoca per giusta causa risultanti dalle pronunce della CONSOB e dagli orientamenti manifestati in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in relazione all’interpretazione delle disposizioni dell’art. 159 del TUF e dell’art. 2409-quater del Codice Civile.


L’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 39/2010 stabilisce, *inter alia*, che per tutti gli incarichi di revisione legale il revisore della società controllante incaricato della revisione del bilancio consolidato è interamente responsabile dell’espressione del relativo giudizio.

Inoltre, ai sensi del documento dei principi di revisione n. 600, per il mantenimento della qualifica di “revisore principale” il revisore contabile deve “esaminare direttamente” la maggioranza assoluta dell’attivo e dei ricavi risultanti dal bilancio consolidato e, poiché secondo la delibera CONSOB n. 15665 del 6/12/2006 egli deve assumere la responsabilità del lavoro svolto dagli altri revisori dei bilanci delle società consolidate, il “revisore principale” si troverà a dover svolgere direttamente la revisione della maggior quantità possibile di società del gruppo.

In considerazione di quanto sopra riportato il Collegio Sindacale, sulla base delle analisi della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dalla Società, rileva che:

1. in ragione dell’Accordo Quadro del 30 ottobre 2009 e dei successivi Patti Parasociali sottoscritti tra gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., quest’ultime società esercitano su Ratti S.p.A. un controllo congiunto, cui consegue l’applicazione del consolidamento proporzionale nel bilancio di Marzotto S.p.A. e della sua controllante Andrea Donà dalle Rose S.p.A.;
2. il revisore del bilancio consolidato di Marzotto S.p.A. e di Andrea Donà dalle Rose S.p.A. risulta essere quindi il “revisore principale”, interamente responsabile dell’espressione del giudizio sul bilancio consolidato ai sensi del Decreto e, quindi, che assume anche la responsabilità sul lavoro svolto dal revisore ad oggi incaricato della revisione legale dei conti di Ratti S.p.A.;
3. la società KPMG S.p.A., attuale revisore legale di Ratti S.p.A., risulta quindi non essere nelle condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile nella fattispecie, con particolare riferimento alle previsioni del Documento dei Principi di Revisione n. 600 emanati dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione.

Il Collegio Sindacale, rileva che, ai sensi del citato Documento dei Principi di Revisione n. 600, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “revisore principale”, il revisore deve esaminare direttamente la maggioranza assoluta dell’attivo e dei ricavi risultanti dal bilancio consolidato,



assumendo altresì la responsabilità del lavoro svolto dai revisori dei bilanci delle società consolidate.


Ciò premesso, a seguito dell'ingresso di Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. nel capitale sociale di Ratti S.p.A., tali condizioni sono soddisfatte in relazione all'acquisizione della qualifica di "revisore principale" da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A., revisore di Marzotto S.p.A. e di Andrea Donà dalle Rose S.p.A..

Ne discende che il conferimento dell'incarico di revisione legale ad un revisore unico incaricato sia della revisione del bilancio consolidato di Marzotto S.p.A. e del gruppo alla stessa facente capo (Andrea Donà dalle Rose), sia della revisione del bilancio di Ratti S.p.A. (e del gruppo alla stessa facente capo) consente – come meglio indicato dagli Amministratori della Società nella Relazione illustrativa sulla proposta di revoca - di ottenere vantaggi sul piano organizzativo per una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale, semplificando il lavoro di revisione, oltre ad una riduzione delle problematiche di tipo informativo ed un risparmio di costi in termini economici. Si ritiene pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato D. Lgs. n. 39/2010 alla revoca per giusta causa della KPMG S.p.A. dall'incarico di revisore legale di Ratti S.p.A., attribuendo contestualmente tale incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società attualmente incaricata della revisione legale in favore di Marzotto S.p.A. e del gruppo alla stessa facente capo (Andrea Donà dalle Rose).

Si precisa che il suddetto incarico verrà conferito per la durata di nove esercizi, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, essendo Ratti S.p.A. annoverabile, secondo quanto previsto dal Capo V dello stesso, tra gli Enti di Interesse pubblico.

Il Collegio ritiene che la sussistenza, nella fattispecie, di una giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale per la necessità di osservare le norme giuridiche ed i principi di revisione in materia di "revisore principale" di un gruppo, trovi conferma nelle indicazioni contenute nella circolare Assonime n. 16/2010, paragrafo n. 7.5 a commento delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2010. In particolare in tale circolare viene precisato che costituisce giusta causa di revoca "la necessità di conservare lo status di revisore principale nel rispetto del principio di revisione n. 600".

Come anche indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società, non sembra, invece, al Collegio Sindacale che lo scioglimento anticipato del rapporto di revisione con la KPMG S.p.A. possa avvenire a mezzo del nuovo istituto della "risoluzione consensuale del contratto"; risoluzione che prima non era ammessa ed oggi è invece espressamente prevista dall'art. 13 del Decreto. E ciò sia perché, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. n. 39/2010, le ipotesi di risoluzione consensuale ammesse devono essere precisate da un regolamento ministeriale non ancora emanato,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

sia perché la circolare Assonime sopra richiamata fa propendere per l'ipotesi del recesso dal rapporto per giusta causa.

Milano, 18 marzo 2011

Il Collegio Sindacale

Dott. Pietro Michele Villa - Presidente

Dott. Alessandro Galli - Sindaco Effettivo

Dott.ssa Alessandra Pizzala - Sindaco Effettivo

